

*Rendita Integrativa Temporanea
Anticipata - RITA
REGOLAMENTO*

1. NORMATIVA

Il presente Regolamento, approvato dal CdA in data 24 febbraio 2021, disciplina e ricomprende le attività necessarie all'erogazione della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (di seguito **RITA**), prestazione disciplinata dall'Art. 11 del D.Lgs. 252/05 e dall'art 10 dello Statuto di Fondaereo.

L'aderente che disponga dei requisiti indicati al successivo Art. 2, può convertire in RITA tutta la posizione individuale o una parte della stessa.

Il Fondo erogherà il valore di tale posizione in forma di **rendita** (erogazione frazionata, a rate). L'erogazione avviene in via **anticipata** rispetto all'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed è **temporanea**, si sviluppa quindi per una durata limitata nel tempo e si completa nel momento in cui l'aderente raggiunge l'età anagrafica prevista per l'accesso alla **pensione di vecchiaia**.

2. I REQUISITI

- a. L'erogazione della **RITA** può essere richiesta al Fondo dall'aderente che:
- sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
 - abbia cessato il rapporto di lavoro;
 - abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (vedi articolo 4, lettera b);
 - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **5 anni** dalla richiesta della **RITA**.
- b. oppure che:
- sia iscritto alla previdenza complementare da almeno 5 anni;
 - abbia cessato il rapporto di lavoro;
 - sia stato inoccupato per un periodo superiore a 24 mesi successivamente alla conclusione del rapporto di lavoro (vedi articolo 4, lettera b);
 - raggiunga l'età anagrafica necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia entro **10 anni** dalla richiesta della **RITA**.

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli aventi diritto possono presentare la richiesta solo se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva di 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (ad esempio, può essere accolta la richiesta presentata il 1° gennaio se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva al 30 giugno).

3. CARATTERISTICHE DELLA RITA

L'erogazione della **RITA** viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA **rimane investita** nel comparto dallo stesso specificato (vedi Art. 4, lettera a), punto 4), così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Ciascuna rata viene disinvestita tempo per tempo (vedi Art. 7) e terrà conto dell'incremento o della diminuzione del valore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

Risulta dunque fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione

la scelta del comparto nel quale far confluire la posizione destinata a **RITA**.

4. MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO


La richiesta della RITA può essere effettuata dall'aderente accedendo alla sezione R.I.T.A. presente nella propria area riservata del sito www.fondaereo.it



RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

INTRODUZIONE

Benvenuto nel servizio di compilazione assistita della richiesta Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, compilare il modulo non è mai stato così facile!
La procedura permette di effettuare simulazioni sulla tua posizione previdenziale e richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.
Nel caso tu voglia presentare richiesta ti invitiamo a leggere il documento scaricabile a questo link che rappresenta le opzioni disponibili e la documentazione che è necessario allegare (con upload del documento).
Ti ricordiamo che per predisporre il pagamento è necessario avere un conto corrente bancario.
Accertati di avere i seguenti documenti ed iniziamo subito!

 Istruzioni per presentare la richiesta

All'avvio della richiesta, la procedura chiede di inserire la data di cessazione e selezionare la "tipologia di R.I.T.A."

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

CALCOLO R.I.T.A.

Importo maturato

Età Anagrafica

Data Cessazione

TIPO 1 - PER CONTRIBUTUZIONE

TIPO 2 - PER INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI

Cessazione dell'attività lavorativa	<input type="radio"/>	Cessazione dell'attività lavorativa	<input type="radio"/>
20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza	<input type="radio"/>	Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 24 mesi	<input type="radio"/>
Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi	<input type="radio"/>	Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi	<input type="radio"/>
Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari	<input type="radio"/>	Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari	<input type="radio"/>

Il sistema chiede anche di indicare la percentuale della posizione da destinare alla R.I.T.A e prospetta il numero di rate e l'importo lordo stimato della prima rata. **ATTENZIONE** – IL NUMERO DI RATE DEFINITIVO POTREBBE ESSERE DIVERSO DA QUELLO PROPOSTO IN QUESTA FASE DELLA PROCEDURA, IN QUANTO IL CALCOLO EFFETTIVO SARA' EFFETTUATO IN FASE DI ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA, TENUTO CONTO DELLA DATA DI PENSIONAMENTO INDICATA NELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA (AUTOCERIFICAZIONE/CERTIFICAZIONE INPS).

TIPO 1 - PER CONTRIBUZIONE

- Cessazione dell'attività lavorativa
- 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 15 anni successivi
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

TIPO 2 - PER INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI

- Cessazione dell'attività lavorativa
- Inoccupazione successiva alla cessazione maggiore di 24 mesi
- Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni successivi
- Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Frequenza di erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata

Frazionamento Trimestrale

Percentuale della posizione da destinare all'erogazione della R.I.T.A.

98,00 %



Numero Rate Stimate:

Importo Prima Rata stimata:

a) Il **MODULO RICHIESTA RITA** necessita, altresì, delle seguenti informazioni:

1. SCELTA DEL COMPARTO

L'aderente può scegliere il Comparto nel quale desidera che venga investita la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA. In assenza di indicazioni la posizione (o la parte di posizione) convertita in RITA, verrà investita nel comparto GARANTITO.

2. COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO DELL'IMPORTO

Codice IBAN del conto corrente sul quale l'aderente desidera che vengano accreditate le rate di **RITA**

In caso di decesso dell'iscritto, la parte della posizione individuale destinata a RITA e non ancora erogata, potrà essere riscattata dai soggetti beneficiari secondo le consuete regole previste in caso di decesso dell'iscritto.

b) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il modulo appena descritto dovrà essere corredato da:

a. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto a) del presente regolamento:

1. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
2. idonea certificazione della maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (certificato contributivo, estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps, etc.)
3. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 2) e 3), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e la maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

b. In caso di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 2 punto b) del presente regolamento:

1. comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
2. copia della dichiarazione inviata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ovvero certificazione del Centro per l'impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione al momento di presentazione della richiesta di erogazione della RITA, con esplicitazione della data di inizio del periodo di inoccupazione;
3. idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti 2) e 3), l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un periodo di 24 mesi. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

Esclusivamente nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:

- attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,
- oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
- l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione della R.I.T.A. direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

5. CASI PARTICOLARI

5.1 Cessione del V dello Stipendio

Essendo la **RITA** una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto Lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'Art. 11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005. Conseguentemente le somme dovranno essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

5.2 Anticipazioni

Qualora l'aderente avesse precedentemente richiesto un'anticipazione sulla base di preventivo e non avesse provveduto all'invio della documentazione fiscale, il Fondo sospenderà la richiesta di prestazione fino al recepimento della documentazione mancante.

6. ISTRUTTORIA, ANOMALIE E ELABORAZIONE DELLA RICHIESTA

Fermo restando il termine massimo previsto dalla normativa per l'erogazione delle prestazioni, Il Fondo si impegna a prendere in carico le richieste di **RITA** entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione e protocollo del modulo, aprendo così l'istruttoria. La domanda è da ritenersi formalmente CORRETTA quando il **modulo di richiesta** (Art. 4, lettera a)) prodotto e sottoscritto dall'aderente, risulti debitamente compilato e completo della **documentazione acorredo** (Art. 4, lettera b)).

Sarà poi verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione e la presenza di eventuali incongruenze, anomalie o ulteriori vincoli fra cui quelli indicati al precedente Art. 5. Una volta appurati anche questi aspetti e constatata l'assenza di anomalie, la pratica è da ritenersi COMPLETA e si provvederà ad avviare il disinvestimento della prima rata della posizione individuale destinata a **RITA**.

Fatto salvo quanto indicato al paragrafo precedente, qualora, dopo 15 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica, il Fondo non avesse inviato alcuna comunicazione all'aderente, lo stesso può considerare la pratica come COMPLETA ed avviabile al disinvestimento. Gli uffici del Fondo sono in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Eventuali anomalie che gli uffici dovessero riscontrare, avviano la pratica allo stato "IN ANOMALIA" e precludono la possibilità di avviare disinvestimento e pagamento. In questo caso il Fondo, entro 5 giorni lavorativi dalla presa in carico della pratica, contatterà il richiedente segnalando il problema ed eventualmente (se di sua pertinenza) richiedendone la soluzione entro 30 giorni pena l'annullamento della richiesta.

La rilevazione di anomalia comporterà la sospensione dell'istruttoria della pratica e della decorrenza dei tempi, che riprenderanno dal momento in cui perverranno le risposte degli aderenti alle richieste di risoluzione. Tali risposte, che devono avere per oggetto "Risoluzione anomalia erogazione", sono prese in carico ed evase dal Fondo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e protocollo delle stesse. Quando tutte le anomalie sono risolte, la pratica è da ritenersi COMPLETA e può essere avviata la fase di disinvestimento.

Nel caso in cui entro 30 giorni non pervenga l'eventuale risposta da parte del richiedente, si provvederà, previo sollecito, ad annullare la richiesta e a comunicare al richiedente stesso l'annullamento.

7. ISTRUTTORIA: DALLA RICHIESTA AL DISINVESTIMENTO

Come descritto all'Art. 4 (lettera a)), in fase di compilazione della richiesta di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere che la posizione (o la porzione di posizione) venga investita nel comparto garantito, se diverso da quello attuale.

Questa evenienza non porta alla modifica delle tempistiche di disinvestimento della prima rata della rendita, secondo lo schema che di seguito si evidenzia.

Le richieste di RITA **devono pervenire agli uffici del Fondo** entro il giorno 15 del mese.

Le richieste di RITA sono accolte solo se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva di 6 mesi rispetto alla data di presentazione del modulo (ad esempio, può essere accolta la richiesta presentata il 1° gennaio se la data di pensionamento di vecchiaia è successiva al 30 giugno).

Le richieste pervenute entro il giorno 15 del mese "X", che siano risultate CORRETTE e COMPLETE:

- nel caso in cui prevedano l'investimento nel comparto garantito, comparto diverso rispetto a quello attuale, sono generalmente inoltrate al cambio comparto al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese stesso ("x"). Le stesse richieste sono quindi inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimogiorno lavorativo del mese successivo ("x+1").
- In assenza di variazione di comparto, sono generalmente inoltrate al disinvestimento al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ("x+1").

Es. Richiesta pervenuta il 15 gennaio con successiva istruttoria positiva.

- Data eventuale cambio comparto: valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio
- Data disinvestimento: valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio

8. ISTRUTTORIA: DAL DISINVESTIMENTO AL PAGAMENTO

Una volta effettuati i disinvestimenti (Art. 7) si procederà con i pagamenti secondo i tempi indicati nel presente Articolo. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta (codice IBAN).

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla valorizzazione - disinvestimento (Vedi Art. 7) della prima rata il Fondo provvederà ad istruire l'ordine di bonifico sul conto corrente dell'iscritto. La visibilità e la disponibilità degli importi nel conto del beneficiario possono avvenire con qualche giorno di differenza. Non sono imputabili al Fondo eventuali anomalie connesse con problematiche afferenti al sistema di pagamenti interbancario o al sistema web di istruzione degli ordini di pagamento.

Es. Disinvestimento valore quota ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio

- Predisposizione bonifico: entro il 15 aprile

L'accredito delle rate successive alla prima seguiranno la cadenza trimestrale.

7. LA FISCALITÀ

La fiscalità da applicare alla RITA è disciplinata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 11 del Decreto Lgs. 252/2005. La norma prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni annualità di partecipazione al fondo eccedente la quindicesima¹, con un limite di riduzione massimo di 6 punti percentuali)².

La parte imponibile, ossia l'importo a cui viene applicata l'aliquota suddetta, varia in funzione del periodo in cui sono stati versati i contributi. A tal riguardo sono altresì previste diverse metodologie di calcolo. I periodi sono:

- Fino al 31 dicembre 2000
- Dal 01 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006
- Dal 01 gennaio 2007

Per qualsiasi approfondimento in materia, si consiglia di consultare il Documento sul Regime Fiscale disponibile nel sito web del Fondo.

8. CAMBIO COMPARTO DURANTE L'EROGAZIONE

In considerazione di quanto indicato all'Art. 4, l'aderente ha la facoltà di richiedere la variazione del comparto in cui risulta investita la posizione (o la parte di posizione) destinata a **RITA** anche durante la fase di erogazione sempre rispettando il vincolo di 12 mesi di permanenza nel comparto.

9. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane invariata anche se è in corso l'erogazione sotto forma di **RITA** dell'intera posizione o di una sua porzione. In questo caso l'erogazione viene sospesa e viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione.

10. REVOCA DELL'EROGAZIONE

L'aderente ha la possibilità di richiedere al Fondo la revoca dell'erogazione della RITA mediante una comunicazione firmata ed accompagnata dalla copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (o del tesserino sanitario).

Nel caso in cui fosse stata convertita in **RITA**:

- l'intera posizione: cessa l'erogazione in attesa di nuove informazioni da parte dell'aderente;
- parte della posizione: cessa l'erogazione e vengono riunificate le due posizioni.

Data decorrenza regolamento: 1 aprile 2021

¹ Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

² L'iscritto ha la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi della tassazione sostitutiva: in tal caso la tassazione applicata sarà quella ordinaria.